

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 ed abbinata (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinata (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
Sui lavori della Commissione	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 ed abbinata.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il

relatore aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come il Governo abbia recentemente adottato un provvedimento relativo al riordino delle fondazioni lirico – sinfoniche, nel cui ambito sono contenute anche norme relative alla disciplina previdenziale dei ballerini e dei tersedici, che dovranno essere evidentemente coordinate con quelle recate in materia dal provvedimento in esame.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale riprende le considerazioni già sviluppate nel corso della sua relazione e le osservazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Francesco BARBATO (IdV) esprime un giudizio negativo sulla politica del Governo in materia di sostegno ai lavoratori.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD), rileva come l'esame del provvedimento in titolo, nonché di quelli concernenti i lavoratori dello spettacolo e l'estensione della disciplina degli ammortizzatori sociali, testimoni delle forti difficoltà che ostacolano, in generale, l'iter delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, in particolare per quanto riguarda il reperimento delle necessarie disponibilità finanziarie, sottolineando invece come molti dei provvedimenti di iniziativa governativa presentino modalità di copertura dei relativi oneri finanziari alquanto aleatorie. A tale riguardo cita, da ultimo, il decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di incentivi, il quale prevede maggiori spese coperte in gran parte con gli introiti derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, la cui effettiva realizzabilità è quantomeno dubbia.

Ritiene quindi necessario svolgere una riflessione approfondita sui rapporti tra Governo e Parlamento, nonché sul grado di autonomia di quest'ultimo riguardo all'esercizio della funzione legislativa nel suo complesso, con particolare riferimento alla copertura dei provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rileva come l'impossibilità di individuare strumenti di copertura degli oneri derivanti dalle iniziative legislative frustri, di fatto, l'aspirazione dei parlamentari a contribuire al miglioramento del Paese e limiti il ruolo degli stessi a un'astratta discussione sui principi, la quale, anche quando sfocia in un'ampia condivisione, non riesce a produrre risultati concreti a causa delle esigenze di finanza pubblica.

Pur ritenendo ingiustificati i dubbi avanzati in ordine alla copertura dei relativi oneri relativi al decreto-legge n. 40 del 2010, concorda sulla necessità di effettuare un'approfondita valutazione dei costi delle norme di spessa, eventualmente

individuando, anche indipendentemente dalle proposte dell'Esecutivo, idonee forme di copertura.

Alberto FLUVI (PD), nel ricordare che la Commissione è ancora in attesa di ricevere dal Governo la relazione tecnica richiesta sulle proposte di legge volte ad introdurre un'aliquota d'imposta unica sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, osserva come il tentativo di garantire la copertura dei provvedimenti di iniziativa parlamentare sia destinato a rivelarsi comunque improduttivo, in mancanza di ogni collaborazione da parte dell'Esecutivo, pur nel rispetto dell'autonomia dei rispettivi ruoli e delle diverse posizioni delle singole parti politiche.

In particolare, pur essendo consapevole della contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze alle predette proposte di legge, rivendica all'opposizione il merito di non essersi limitata a rimettere al Governo la soluzione dei problemi di compatibilità finanziaria connessi con l'introduzione della cosiddetta cedolare secca, ma di essersene autonomamente e responsabilmente fatta carico dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dei conti dello Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle tematiche evocate dai deputati Fluvi e Ventucci, osserva che tra pochi mesi, in occasione dell'esame della ventilata manovra correttiva, il Parlamento e il Governo dovranno affrontare anche il delicato problema della copertura degli oneri inderogabili, che, in taluni casi, anche in relazione a spese ingenti — quali, ad esempio, quelle riguardanti le missioni internazionali ed i rinnovi contrattuali —, viene affrontato o di anno in anno o, addirittura, con periodicità semestrale.

Rileva, quindi, come la mancanza di una programmazione della spesa secondo un'ottica pluriennale costituisca un obiettivo ostacolo alla possibilità di reperire in corso d'anno le risorse necessarie per finanziare i provvedimenti all'esame del Parlamento.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come il Consiglio dei Ministri abbia recentemente adottato un provvedimento d'urgenza volto a realizzare un primo intervento di riforma in materia di spettacolo e di attività culturali, recante, tra l'altro, disposizioni in tema di età pensionabile di ballerini e tescicorei, le quali dovranno necessariamente essere coordinate con le norme del provvedimento in esame concernenti la medesima materia.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale riprende le considerazioni già espresse nel corso della sua relazione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che le disposizioni del provvedimento in esame concernenti la tutela previdenziale

e il rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo presentino profili di criticità, sui quali il Governo avrebbe dovuto pronunciarsi in sede referente e, in particolare, contrastino, in taluni casi, con il principio dell'autonomia contrattuale. Rileva, altresì, il carattere piuttosto vago del comma 20 dell'articolo 1, che prevede alcune agevolazioni di natura fiscale.

Francesco BARBATO (IdV), nel ribadire il giudizio negativo già espresso in precedenza con riferimento alla politica del Governo in materia di sostegno ai lavoratori, osserva come anche le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiano deboli e inadeguate a dare risposte soddisfacenti alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di inserire all'ordine del giorno della seduta di domani l'esame in sede consultiva del testo unificato recante norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e di anticipare alla medesima seduta l'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, già previsto per la seduta di giovedì 22 aprile.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità
e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 ed abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale è stata abbinata la proposta di legge C. 3089 Jannone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale prevede che ai soggetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che si avvalgono del regime tributario speciale dei contribuenti minimi, si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, sia in quanto la predetta disciplina di cui alla legge n. 244 agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, ed il credito d'imposta non potrebbe pertanto applicarsi ai datori di lavoro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 3, i quali avvieranno la loro attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative, sia in quanto le previsioni del comma 2 ap-

paiono incongruenti rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi;

b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti fruitori del regime dei contribuenti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non appare coerente con il predetto regime dei contribuenti minimi, per i quali non è prevista l'attività di « tutoraggio », poiché gli adempimenti tributari previsti a loro carico sono sensibilmente ridotti, valutando conseguentemente l'opportunità di sopprimere anche il comma 4, che risulta connesso al comma 3;

c) con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, il quale riconosce un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari « al 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto » dell'apparecchiatura informatica attraverso la quale i soggetti fruitori del regime speciale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dal competente ufficio delle entrate, per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria, valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di sostituire, al primo periodo, le parole: « 40 per cento della parte del prezzo unitario »,

con le seguenti: « 40 per cento del prezzo unitario », nonché di chiarire, al secondo periodo, che il predetto credito spetta, per un importo massimo complessivo non superiore a 400 euro, anche nell'ipotesi di acquisizione dell'apparecchiatura mediante locazione finanziaria;

d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale stabilisce che i soggetti i quali si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 possono dedurre dal reddito imponibile, nel primo biennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di escludere il riferimento alle spese di formazione del personale dipendente, in quanto la presenza di spese per il lavoro dipendente esclude l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, nonché di chiarire se il limite massimo di 5.000 euro riguardi ciascun anno del primo biennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero biennio;

e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, il quale subordina l'efficacia dei benefici tributari recati dall'articolo 3 alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

integrare la disposizione, nel senso di prevedere che le misure di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate, limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione del Consiglio 2008/737/CE del 15 settembre 2008, e che, in assenza della citata proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011;

f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale stabilisce, tra l'altro, che, per i soci delle cooperative artigiane i quali stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, « ai fini dell'imposta sul reddito » si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che il regime tributario applicabile a tali redditi è quello di cui alla lettera *a)* dell'articolo 50, comma 1, del TUIR, nonché di verificare se tale previsione non si ponga in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi e C. 2654 Delfino, adottato come testo base dalla Commissione di merito, recante « Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato, valuti innanzitutto la

Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella analoga di cui all'articolo 15, comma 3, del Testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinato, all'esame della Commissione Cultura, la quale riconosce la deducibilità dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate, nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito dal contratto o dal foglio di ingaggio, al fine di escludere sovrapposizioni o contraddizioni tra le due norme;

b) sempre con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione, in considerazione del fatto che la predetta agevolazione non può essere direttamente introdotta con un atto normativo di rango secondario: a tal fine valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione, disciplinando *ex lege* la fattispecie di deducibilità, indicando esplicitamente quali siano i sog-

getti che possono fruire del beneficio, nonché l'ammontare massimo dello stesso;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, in base al quale il contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo, denominato « foglio d'ingaggio », deve anche indicare « la disciplina relativa agli obblighi fiscali », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata di tale previsione, atteso che il regime tributario applicabile al rapporto di lavoro non può essere oggetto di disposizione tra le parti, ma è regolato dalla disciplina legislativa vigente in materia;

d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ENPALS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio, nonché del rispetto degli obblighi fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto le competenze relative alla verifica circa l'ottemperanza degli obblighi tributari non spetta all'ENPALS, ma all'Agenzia delle entrate ed agli altri competenti organismi dell'Amministrazione tributaria.